

Regione Calabria - Legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 recante: “Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002)”.

(BUR n. 24 del 31 dicembre 2005, supplemento straordinario n. 8 del 13 gennaio 2006)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle LL.RR. 21 agosto 2006, n. 7, 11 maggio 2007, n. 9, 13 giugno 2008, n. 15, 18 luglio 2008, n. 24, 16 ottobre 2008, n. 31, 12 dicembre 2008, n. 40, 29 dicembre 2010, n. 34 e 23 dicembre 2011, n. 47)

(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 3 dal comma 1 al comma 4; art. 5; art. 6, comma 1; art. 7, commi 4 e 6; art. 9 dal comma 3 al comma 6; art. 10, comma 1; art. 11; art. 12; art. 14; art. 15; art. 16; art. 17; art. 18; art. 19; art. 20; art. 21; art. 25; art. 26; art. 27; art. 29, commi 1 e 3; art. 30; art. 31)

(...)

Articolo 6

1. Al fine di consentire la realizzazione di un Polo scolastico ed il recupero dell'immobile destinato a sede del Forum per la Resistenza e la Verità (FOREVER) nel Comune di Locri, la Regione è autorizzata, ai sensi della legge regionale 31 luglio 1987, n. 24, a decorrere dall'anno 2006, a concedere al suddetto Comune e alla Provincia di Reggio Calabria, nell'ambito delle rispettive competenze, un contributo costante poliennale finalizzato alla contrazione di uno o più mutui con la Cassa DD.PP. o con altri Istituti di Credito abilitati, della durata massima di 25 anni.

2.¹

(...)

¹Comma abrogato dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.